SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Titolo di perito agrario)*. — *1.* Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Attività professionale)*. — *1.* Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni».

Art. 8.

1. All'articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato».

Art. 10.

1. L'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione)*. — *1*. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari».

Art. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute».

Art. 14.

1. L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 64 *(Personale del collegio nazionale e dei collegi locali)*. — *1*. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro».

Art. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Scioglimento del consiglio).* — Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 *(Collegio dei revisori dei conti). — Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.*

Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Assemblea ordinaria degli iscritti).* — L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 *(Assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti). — La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.*

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono esser meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 *(Consiglio del collegio nazionale). — Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.*

I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26 *(Attribuzioni del consiglio nazionale).* — Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi (*);

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali (**);

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti;

l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali».

(*) Il contributo dovuto per il biennio 1990-1991 è stato da ultimo elevato a L. 150.000 con D.M. 2 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1989).

(**) Il contributo dovuto per l'anno 1990 è stato confermato in L. 20.000 con D.M. 3 giugno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1989).

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27 *(Elezione del consiglio del collegio nazionale). — Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato.*

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.

A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia».

Nota all'art. 10:

— La legge n. 1378/1956 reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33 (*Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. Trasferimenti*). — *Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari.*

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 54 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 54 (*Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare*). — Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 62 della legge n. 434/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 62 (*Restituzione di atti e documenti*). — *Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.*

Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 92):

Presentato dall'on. LOBIANCO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 6 luglio 1988, 21 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1990.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 3, 30 ottobre 1990; 7 novembre 1990, e approvato il 19 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2593):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 23 gennaio 1991, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 6 febbraio 1991 e approvato il 13 febbraio 1991.

91G0092

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991, n. 55.

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale;

Visto l'art. 17, comma 2, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengano definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con tali disposizioni gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di cui alle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE;

Sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori

1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d'importo d'iscrizione all'Albo nazionle dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.

2. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero

riunita in associazione temporanea o consorzio, né in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza delle iscrizioni all'A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.

3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l'iscrizione all'A.N.C. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione all'albo con le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 2.

Categoria prevalente, ed opere scorporabili

1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'A.N.C. richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera scorporabili, con i relativi importi.

2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.

Art. 3.

Documentazione e termini

1. Al fine di evitare discriminazioni nell'accesso alle gare non é consentito richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che l'iscrizione all'A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di termpo.

2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.

3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

4. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.

5. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione.

6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell'Albo nazionale dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.

7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 4.

Consorzi e associazioni temporanee

1. Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.

Art. 5.

Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU

1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa, il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto.

2. Per gli appalti d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l'ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei seguenti ulteriori requisiti, con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base d'asta;

b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi della lettera *a)*, nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l'importo a base d'asta.

Art. 6.

Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU

1. Per gli appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, richiede

nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei requisiti, prescelti tra quelli indicati dai predetti articoli 17 e 18 della legge n. 584, così come di seguito precisati:

a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall'impresa;

b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dell'impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50 volte l'importo a base d'asta per la cifra d'affari globale, e nella misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;

c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte l'importo a base d'asta;

d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. L'importo di tali lavori è richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.

2. I lavori valutabili di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.

3. Nell'importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta sommato a quello della relativa revisione prezzi.

4. Il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.

5. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172; la cifra d'affari così convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 7.

Appalti d'importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU

1. Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui all'art. 6 previsti per gli appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.

Art. 8.

Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale

1. Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'A.N.C. richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici — sempreché frazionabili — di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto comulativamente.

2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'A.N.C. tra quelle richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Art. 9.

Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali — inclusa la cassa edile — assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Esclusioni

1. Ai fini della individuazione degli appalti di lavori esclusi dalla normativa del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ad eccezione della prima parte della lettera *a)*.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 194

ALLEGATO I

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI ECU

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;

b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

c) il criterio di aggiudicazione prescelto;

d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;

e) il termine di esecuzione dell'appalto;

f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;

m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;

o) ammissibilità di offerte in aumento;

p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;

q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;

r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) le notizie di cui alle lettere *a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q)* e *s)* del precedente bando di gara;

2) il criterio di aggiudicazione;

3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera *l)* del precedente bando di gara.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere *f), g), p)* e *r)* del precedente bando di gara;

2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e a completamento delle informazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

AVVISO DI GARA

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

1) le notizie di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;

2) il termine di ricezione delle domande;

3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana, presso l'ente appaltante, ecc.).

ALLEGATO II

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI ECU ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI ECU.

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere *b)* ed *o)*.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

1) le notizie di cui alle lettere *a), c), d), e), i), j), k), m), n), q)* ed *s)* del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;

2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;

4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera *l)* del bando per pubblici incanti dell'allegato I.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere *f), g), h), p)* e *r)* del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;

2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

AVVISO DI GARA

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

1) le notizie di cui alle lettere *a), c),* e *d)* del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;

2) il termine di ricezione delle domande;

3) reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* nel Bollettino regionale, oppure presso l'ente appaltante).

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

ALLEGATO III

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI ECU

BANDI DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere *b), l)* ed *o).*

BANDI DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere *a), c), d), e), j), k), m), q)* e *s)* del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I.

Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;

2) le indicazioni di cui alle lettere *f), g), n), p)* e *r)* del bando di cui all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

AVVISO DI GARA

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

«Art. 17. — 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare».

— Il testo della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici n. 71/305/CEE è pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 16 agosto 1971, n. L 185/5.

— Il testo della direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici n. 89/440/CEE è pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 21 luglio 1989, n. L 210/1.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è il seguente:

«Art. 13. — Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b)*, presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia.

Per quanto riguarda le lettere *e)* ed *f)* il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo art. 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro, se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

— Il testo dell'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è il seguente:

«Art. 14. — Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, dall'art. 17, lettere *b)* e *c)* e dall'art. 18, lettere *b)* e *d)*, della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'art. 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'Albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'art. 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'art. 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere *e)* ed *f)*, dall'art. 17, lettere *b)* e *c)* e dell'art. 18, lettere *b)* e *d)*, deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere *e)* ed *f)*, della presente legge».

Note all'art. 2:

— Il testo del decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982 (Nuova tabella delle categorie di iscrizione all'ANC) è il seguente:

«È approvata, in sostituzione della vigente tabella, la nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori, che vengono come sotto numerate e distinte nelle singole voci.

Categoria 1ª - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - Demolizione e sterri.

Categoria 2ª - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - Opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

Categoria 3ª - Lavori di restauro:

a) restauro di edifici monumentali;

b) lavori e scavi archeologici.

Categoria 4ª - Opere speciali in cemento armato.

Categoria 5ª - Impianti tecnologici e speciali - Impianti di lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

f) fornitura ed installazione di manufatti in:

1) metallo, legno, materie plastiche;

2) materiali lapidei;

3) materiali vetrosi;

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

Categoria 6ª - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

Categoria 7ª - Segnaletica e sicurezza stradale;

Categoria 8ª - Pavimentazione con materiali speciali.

Categoria 9 - Lavori ferroviari:

iali vetrosi:

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fornitura in opera di isolamenti termini, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

Categoria 6ª - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

Categoria 7ª - Segnaletica e sicurezza stradale;

Categoria 8ª - Pavimentazione con materiali speciali.

Categoria 9ª - Lavori ferroviari:

a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;

b) lavori speciali del binario;

c) impianti per la sicurezza del traffico;

d) impianti per la trazione elettrica;

e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

Categoria 10ª - Lavori idraulici:

a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;

c) gasdotti - oleodotti.

Categoria 11ª - Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

Categoria 12ª - Lavori speciali:

a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;

b) impianti di trattamento di rifiuti.

Categoria 13ª - Lavori marittimi:

a) costruzioni di moli, bacini, banchine, etc.;

b) lavori di dragaggio;

c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

Categoria 14ª - Dighe.

Categoria 15ª - Gallerie.

Categoria 16ª - Impianti per la produzione e distribuzione di energia:

a) centrali idrauliche;

b) centrali termiche;

c) centrali elettronucleari;

d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;

e) impianti elettrici per centrali;

f) cabine di trasformazione;

g) linee ad alta tensione;

h) linee a media e bassa tensione;

i) apparati vari;

l) impianti esterni di illuminazione;

m) linee telefoniche e opere connesse.

Categoria 17ª - Carpenteria metallica.

Categoria 18ª - Impianti di telecomunicazioni.

Categoria 19ª - Lavori ed opere speciali vari:

a) rilevamenti topografici speciali;

b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

c) fondazioni speciali;

d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;

e) impermeabilizzazione dei terreni;

f) trivellazione e pozzi.

Categoria 20ª - Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari)».

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è il seguente:

«Art. 7. — Il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a lire	45.000.000
2) fino a lire	75.000.000
3) fino a lire	150.000.000
4) fino a lire	300.000.000
5) fino a lire	750.000.000
6) fino a lire	1.500.000.000
7) fino a lire	3.000.000.000
8) fino a lire	6.000.000.000
9) fino a lire	9.000.000.000
10) fino a lire	9.000.000.000"

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è dall'art. 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

"L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato".

Le iscrizioni nell'Albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'art. 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, sostituito dal seguente:

"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 1.500 milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale".

I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del regolamento dell'Albo nazionale dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1982, n. 172 è il seguente:

«Art. 5 *(Requisiti per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale).* - *A)* Iscrizioni negli importi superiori a lire 3 miliardi e sino a lire 15 miliardi.

1. Oltre il possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti concorrenti, requisiti:

2. Capacità finanziaria (art. 14, n. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 17, lettera *a)* e lettera *c)* della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Da dimostrarsi con:

a) idonee referenze bancarie; l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare all'istanza tali referenze in busta chiusa sigillata;

b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.

Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18;

c) la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta viene comprovata con la produzione:

delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

dei bilanci con nota di deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

d) la cifra di affari in lavori dell'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione — ai sensi della legge che la prevede — dei bilanci delle società di cui all'art. 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

3. Idoneità tecnica (art. 14, n. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 18, lettera *b)* della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Essa è dimostrata dall'attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:

a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse;

b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto,

ovvero in alternativa:

di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;

di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.

4. Attrezzatura tecnica (art. 14, n. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 18, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Essa consiste della dotazione minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari.

La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9.

5. Organico medio annuo (art. 18, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Da comprovare relativamente al quinquennio antecedente la data della domanda, con la produzione:

a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2, lettera *b)*.

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui al punto n. 2, lettera *d)*;

b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo art. 9;

c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate.

I predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo art. 9 attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.

B) Iscrizione nell'importo illimitato.

Per la determinazione del valore convenzionale da assegnare all'importo illimitato, ai fini degli accertamenti di cui al paragrafo *A)*, punto n. 1 del presente articolo, si deve fare riferimento al valore della classe di iscrizione che precede, aumentato del 60%.

Oltre a quanto disposto nel precedente paragrafo *A)* ai punti n. 4 e n. 5, per le iscrizioni nell'importo illimitato deve essere comprovato il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti:

1. Capacità finanziaria (art. 14, n. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 17, lettera *a)* e lettera *c)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Da dimostrarsi con:

a) idonee referenze bancarie: l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata;

b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770. Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18;

c) la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta viene comprovata con la produzione:

di dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

dei bilanci, con nota di deposito in Tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

d) la cifra di affari in lavori dell'attività indiretta in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione — ai sensi della legge che la prevede — dei bilanci delle società di cui all'art. 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

2. Idoneità tecnica (art. 14, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 18, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Essa è dimostrata dall'attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:

a) dell'importo globale minimo di lavori eseguiti che deve essere non inferiore al 50% del valore convenzionale assegnato all'importo illimitato di cui al primo comma del paragrafo *B)*, moltiplicato per cinque;

b) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nella specifica categoria di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, oggetto di richiesta di iscrizione per importo illimitato, che deve essere non inferiore al 50% dell'importo globale, come determinato alla precedente lettera *a)*;

c) dell'importo di un singolo lavoro, che deve essere non inferiore al 40% dell'importo di cui alla precedente lettera *b)*; in alternativa, dell'importo di due lavori la cui somma deve risultare non inferiore al 60% dell'importo di cui alla precedente lettera *b)*».

«Art. 6 (*Composizione dell'importo unitario*). — L'importo unitario, complessivo del singolo lavoro di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è costituito dalla somma:

dell'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta;

del relativo importo per revisione prezzi».

«Art. 8 (*Determinazione del periodo di attività documentabile*) (art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 18, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584). — 1. Il periodo di attività da prendere in esame è quello corrispondente al quinquennio antecedente la data della domanda del provvedimento di iscrizione o modifica di iscrizione.

2. I lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente paragrafo, ovvero la parte di essi ultimata nel quinquennio per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data della domanda. Possono essere considerati i lavori già utilizzati per istanze precedenti, purché si tratti di lavori rientranti nel quinquennio antecedente la data della domanda.

3. Per il caso di lavori iniziati prima del quinquennio, verrà stralciato l'importo relativo al periodo anteriore presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

4. I relativi certificati dovranno contenere la espressa dichiarazione che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, dovrà essere indicato il loro esito».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 17, 18 e 19 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è il seguente:

«Art. 17. — La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare. Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante».

«Art. 18. — La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, secondo comma, lettera *c)*, i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati».

«Art. 19. — Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera *c)*.

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria».

— Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172 è il seguente:

«Capacità finanziaria (art. 14, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57; art. 17, lettera *a)* e lettera *c)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Da dimostrarsi con:

a) idonee referenze bancarie: l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata;

b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.

Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18;

c) la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta viene comprovata con la produzione:

delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

d) la cifra di affari in lavori dell'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione — ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati».

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 13, 14, 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, vedi note agli articoli 1 e 5.

— Per il testo del comma 6, dell'art. 7, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, vedi nota all'art. 2.

— Per il testo del comma 2, dell'art. 4, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, vedi nota all'art. 5.

— Il testo del comma 5 dell'art. 18 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, è il seguente:

«Nel caso in cui il rapporto fra il costo del personale dipendente e la cifra di affari globale anzidetta sia inferiore alla percentuale di cui al paragrafo precedente, la cifra di affari globale stessa deve essere convenzionalmente ridotta in misura proporzionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, vedi nota all'art. 5.

Nota all'art. 9:

— Il testo del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

«8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltanti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori».

91G0063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 febbraio 1991.

Criteri e modalità da applicare per la concessione di benefici alle imprese armatoriali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che reca «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, concernente «Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali»;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale datato 6 novembre 1990, n. 372, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, che detta «Norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese armatoriali»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi»;

Ritenuto di dover procedere alla predeterminazione dei criteri e delle modalità che saranno applicate nel procedimento di concessione del contributo di cui alla succitata normativa;

Ritenuto, inoltre, di dover determinare i criteri per l'individuazione delle navi «altamente specializzate», criteri da riferirsi alle particolari strutture della nave ed alle apparecchiature fisse o mobili installate sulla nave stessa, o comunque connesse o collegate con essa, destinate al carico o al particolare lavoro da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

Le navi saranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di consegna delle stesse e nei limiti di stanziamento previsti.

La data di consegna sarà quella risultante dall'attestazione rilasciata dall'autorità marittima o consolare.

Art. 2.

Sono considerate «altamente specializzate»:

a) le navi in possesso di speciali attrezzature per la movimentazione e la conservazione del carico rispondenti a specifiche normative (IBC code, BCH code, IGC code, MODU code), appositamente dettate in relazione al tipo di attività da svolgere e pertanto diverse da quelle generali;

b) le navi in possesso di speciali strutture per lo svolgimento di particolari lavori in mare o operazioni di ricerca e di speciali apparecchiature fisse o mobili, ma comunque connesse e/o collegate con la nave, rispondenti a caratteristiche operative appositamente studiate in relazioni al tipo di attività da svolgere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro: VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 27. — 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevanto dell'1,25 per cento semestrale.

2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni».

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 (per il testo dell'art. 27 della stessa legge v. nota precedente) è il seguente:

«Art. 11. — 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato».

«Art. 12. — 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'art. 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.

2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.

4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 296/1990 è il seguente:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234».

«Art. 2. — 1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroghe per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.

2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

91A0991

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 gennaio 1991.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 settembre 1990, di durata quinquennale, emessi per 2.500 miliardi di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 193146 in data 14 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 26 ottobre 1990, con cui è stata disposta, in forza della

norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'11,90%, con godimento 26 settembre 1990, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di ECU, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 193398 in data 13 novembre 1990 e n. 193489 del 4 dicembre 1990, con cui si è provveduto alla riapertura delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per gli importi, rispettivamente di 800 milioni di ECU e di 700 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 14 settembre 1990, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 settembre 1990, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,90% 1990/1995» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,90% 1990/1995» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 14 settembre 1990, stampati litograficamente, nonché l'indicazione dei tassi di cambio lira/ECU utilizzati per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

L. 1543,10 con riferimento alla data del 21 settembre 1990;
L. 1548,88 con riferimento alla data del 21 novembre 1990;
L. 1547,95 con riferimento alla data del 10 dicembre 1990.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,90% 1990/1995» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcolgrafia;
il valore nominale e il prezzo fisso di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 86

91A0979

DECRETO 12 febbraio 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 28 ottobre 1988 concernente l'abilitazione del Mediocredito Emilia-Romagna a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254090/17 in data 28 ottobre 1988, con il quale il Mediocredito Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, è stato abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dalla stessa disposizione;

Considerato che nel dispositivo di detto decreto, nell'indicare i settori cui deve essere destinata la provvista acquisita mediante i prestiti predetti, è stato omesso — per mero errore materiale — il settore industriale, che invece è espressamente previsto dal citato art. 3 della legge n. 876/1973;

Ritenuto di dover adeguare il decreto di che trattasi al disposto della legge in base alla quale è stato emanato;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 254090/17 in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 24 novembre 1988, è sostituito dal seguente, con efficacia *ex tunc:*

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito Emilia-Romagna è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga, fermi restando i limiti posti per l'operatività fuori regione, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'istituto medesimo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0992

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 1991.

Nomina di un esperto per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 28 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, 9 agosto 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 30 agosto 1985 e 10 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1986;

Visto il verbale dell'esame effettuato in data 5 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

È nominato esperto in prova, per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata, il candidato appresso indicato il quale è autorizzato ad operare presso il locale di prova a fianco indicato:

Esperto	Locale di prova
Romeo Giuseppe	Sicil-Frigo S.n.c. di Romeo e Barba, circonvallazione Misterbianco, 95040 Motta S. Anastasia (Catania).

Art. 2.

L'esperto è autorizzato ad effettuare le visite e prove previste dai paragrafi 29 e 49 dell'allegato I, appendice 2, dell'accordo A.T.P., nonché eventuali accertamenti disposti dalla Direzione generale M.C.T.C.

Art. 3.

La nomina di cui al precedente art. 1 verrà confermata al termine di un periodo di prova di sei mesi, a decorrere da trenta giorni dopo la data del presente decreto, a seguito di valutazione dell'attività espletata in tale periodo dall'asperto, nonché dell'accertamento dell'idoneità del locale di prova e della attrezzatura di misurazione.

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio effettuerà la visita al locale utilizzato dall'esperto nominato in prova ed invierà il relativo verbale alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV - Divisione 42.

L'esperto dovrà rimettere copia dei verbali, completi degli allegati prescritti, delle visite e prove effettuate — secondo un programma preventivamente comunicato all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio del locale di prova — anche al C.S.R.P.A.D. di Roma; le visite e prove dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle istruzioni al riguardo emanate dalla Direzione centrale della M.C.T.C.

Trimestralmente, il C.S.R.P.A.D. di Roma dovrà riferire alla Direzione centrale IV - Divisione 42, della Direzione generale M.C.T.C., esprimendo un giudizio di merito circa l'attività operativa dell'esperto sulla scorta di un esame critico dei verbali di visita e prova.

Art. 4.

In attesa della definizione delle tariffe che gli esperti dovranno adottare per l'espletamento della loro attività, per le visite e prove effettuate nel corso del periodo di prova, le tariffe stesse non dovranno superare gli importi determinati sulla base del puro costo dell'energia e di quello orario di lavoro.

Della tariffa applicata gli esperti dovranno fare menzione in calce ad ogni verbale inviato al predetto Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— L'accordo A.T.P. (Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970) è stato ratificato e reso esecutivo con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977.

91A1020

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1991.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 21 dicembre 1987 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1986;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del primo comma dell'art. 35 del R.D. n. 147/1927 è il seguente: «Con decreto del Ministero della sanità sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici».

— Il D.M. 21 dicembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987.

91A0980

ORDINANZA 18 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1984 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia delle carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 626 del 23 settembre 1983;

Vista l'ordinanza 18 gennaio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1984, che modifica l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 sopracitata e stabilisce il certificato di polizia sanitaria per l'importazione in Italia di carni fresche in provenienza dall'Austria;

Vista la decisione della commissione della Comunità europea del 15 gennaio 1991, che modifica la decisione n. 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con la decisione sopracitata;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento dalla sopracitata decisione CEE;

Ordina:

Art. 1.

Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato 6-*bis* dell'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1984 citata nella premessa, di scorta alle carni suine fresche in importazione dall'Austria, viene sostituito dal modello conforme all'allegato alla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinato alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: Austria (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di animali domestici della specie suina (1): ....

(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Attestato di polizia sanitaria:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da un stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a .... (luogo), il .... (data)

Timbro

....
(Firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei, il numero del volo e per le navi il nome.

91A0993

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1991.

Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo ENI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata, demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato, quest'ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratterizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative;

Visto l'aggiornamento del programmna triennale 1990-1992 che conferma ed integra l'impostazione programmatica dei precedenti piani triennali riconfermando la strategia di sviluppo del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento dei grossi gruppi industriali;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo ENI trasmessa con nota n. 6128/90 del 26 luglio 1990, che comprende tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capitoli di spesa all'azione integrata;

Vista la propria delibera del 28 giugno 1990 che, nel quadro delle linee programmatiche fissate per il riassetto del settore dello zinco, ha stabilito l'intervento dell'ENI per l'acquisizione, attraverso la caposettore Nuova Samim, del 51 per cento del pacchetto azionario della società Pertusola Sud e ha riconosciuto l'ammissibilità alle agevolazioni della legge n. 64/1986 delle iniziative rientranti nel piano di riassetto, subordinandole al verificarsi di determinate condizioni;

Vista la delibera del 28 giugno 1990 che, ai fini di favorire gli investimenti nel Mezzogiorno finalizzati al risparmio energetico, alla tutela ambientale, alla razionalizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle risorse nazionali, ha esteso l'ammissibilità delle agevolazioni finanziarie anche alle iniziative attinenti il settore energetico; ivi compresa la raffinazione, purché facenti parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione programmata;

Considerato che il piano progettuale dell'ENI si articola in un complesso di iniziative tendenti alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, alla razionalizzazione e all'ammodernamento degli stabilimenti operanti nel settore della metallurgia non ferrosa e al potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato altresì che l'insieme delle iniziative, contribuendo al conseguimento delle finalità indicate nei programmi pluriennali dell'Ente, comporta il miglioramento qualitativo e tecnologico del sistema industriale del gruppo nel Mezzogiorno, il consolidamento e l'accrescimento dei livelli occupazionali, nonché rilevanti effetti sotto il profilo ambientale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il gruppo ENI, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 1.692,3 miliardi così articolato:

	Miliardi di lire
A) Investimenti tecnologici-industriali . . .	1.354,6
B) Centri di ricerca	145,0
C) Progetti di ricerca	138,2
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali .	54.5
	1.692,3

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da 51 iniziative nelle aree di Milazzo, Taranto, Crotone, Porto Vesme, San Gavino, Marcianise e Sulmona comportanti investimenti complessivi pari a lire 1.323,6 miliardi, oltre a lire 31 miliardi per scorte:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, e 7 della legge n. 64/1986, con l'attribuzione, ove ricorra, sia della maggiorazione del quinto prevista dall'art. 69, comma 4, sia della maggiorazione di cui al comma 5 del medesimo art. 69 del citato testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della citata legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi agli otto centri di ricerca localizzati nelle aree di Ortona, Bari, Crotone, Catanzaro, Milazzo, Porto Vesme, Nuraxi Figus che comportano investimenti complessivi pari a lire 145 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70, del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione, ove ricorra, della maggiorazione del quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della citata legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione di quindici progetti di ricerca, comportanti spese per complessive lire 138,2 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione del personale addetto agli impianti industriali, comportanti spese pari a lire 54,5 miliardi, contributi in conto capitale nella misura di seguito specificata:

a) il 70% dei costi inerenti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione del personale già in forza;

b) il 90% dei costi inerenti i corsi di formazione per il personale neo assunto.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettera *A-b)*, può essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato attraverso l'emissione dei prestiti obbligazionari previsto dall'art. 10 della legge n. 64/1986.

Il finanziamento agevolato, attraverso il meccanismo di cui all'art. 10 della legge n. 64/1986 da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 fino alla copertura finanziaria agevolata del 70% delle spese previste per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per le maggiorazioni del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69, quarto comma e, ove ricorra, quinto comma e dell'art. 63, settimo comma, del testo unico citato. Resta fermo il disposto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 64/1986 per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e l'avvio degli impegni di spesa del gruppo ENI previsti in attuazione del contratto, dovranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l'attuazione del contratto, è valutato in lire 723,6 miliardi, che graverà, in termini di impegno, all'atto dell'utilizzo, sulle risorse previste per le agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo.

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire 1.661,3 miliardi indicato nel contratto di programma, graverà sulle risorse destinate al settore produttivo.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A1011

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Triclodiuride - Boots Italia S.p.a. (ora Farm. Formenti S.p.a.)	50 compresse mg 4, codice 020207039	50 compresse mg 4, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	1-9-1990
	50 confetti mg 2 «K», codice 020207054	50 confetti mg 2 «K», codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
	50 confetti mg 4 «K», codice 020207078	50 confetti mg 4 «K», codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
Eucarbon - Difer industrie farmaceutiche triestine S.r.l.	50 compresse, codice 010410013	50 compresse, codice immutato, con variazione confezionamento (da scatola di metallo a blister)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	1-9-1990
Kanaplus U. V. - Solvay veterinaria S.p.a.	flac. ml 100 sospensione iniettabile - reg. n. 25123	flac. ml 100 sospensione iniettabile, numero di registrazione immutato, con variazione eccipienti (eliminazione trigliceridi, aggiunta olio di ricino idrogenato ed esten. acidi grassi)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	1-9-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Promicetina U.V. - Solvay veterinaria S.p.a.	flac. ml 40 sol. iniett. al 25% - reg. n. 24235	flac. ml 40 sol. iniett. 25%, numero di registrazione immutato con variazione eccipienti (aggiunta polisorbato 80, sodio tetraborato, acqua per prep. iniett., variazione dimetilacetamide, glicofurolo, glicole propilenico)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	1-9-1990
Vaxigrip - Institut Merieux - Francia - rappresentato da Istituto Merieux Italia S.p.a.	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026032045	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026032058, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A Singapore 6,86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
Mutagrip Pasteur - Pasteur Vaccins - Francia - rappresentato da Istituto Merieux Italia S.p.a.	1 fiala siringa ml 0,5, codice 027278023	1 fiala siringa ml 0,5, codice 027278035, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
Isifluzonale S.U. - I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 026897037	1 fiala ml 0,5, codice 026897052	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026897049	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026897064 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10) ed eccipienti (sostituzione CTAB con empigen)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Isifluzonale - I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 001181054	1 fiala ml 0,5, codice 001181066, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
Biafluzonale S.U. - Farma Biagini S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 026896035	1 fiala ml 0,5, codice 026896050	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026896047	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026896062 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Biaflu - Farma Biagini S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 026245035	1 fiala ml 0,5, codice 026245047, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Agrippal - Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 012875098	1 fiala ml 0,5, codice 012875112	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 siringa ml 0,5, codice 012875100	1 siringa ml 0,5, codice 012875124 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Agrippal S1 - Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 026405074	1 fiala ml 0,5, codice 026405098	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 siringa ml 0,5, codice 026405086	1 siringa ml 0,5, codice 026405100 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di var. camp. vaccino antinfluenzale)	
Influmix - Ismunit - Istituto immunologico italiano S.p.a.	1 fiala ml 1, codice 023414093	1 fiala ml 1, codice 023414117	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	10 fiale ml 1, codice 023414105	10 fiale ml 1, codice 023414129 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Miniflu - Ismunit - Istituto immunologico italiano S.p.a.	1 fiala ml 1, codice 026491050	1 fiala ml 1 codice 026491074	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	10 fiale ml 1, codice 026491062	10 fiale ml 1 codice 026491086 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Influvirus - Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti	1 fiala ml 0,5, codice 012934117	1 fiala ml 0,5, codice 012934131, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_33N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
Influvirus S.B. - Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti	1 fiala ml 0,5, codice 026968038	1 fiala ml 0,5, codice 026968053	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026968040	1 fiala siringa ml 0,5, codice 026968065 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Influpozzi Zonale - Istituto vaccinogeno Pozzi IPV S.p.a.	1 fiala ml 1. codice 008646059	1 fiala ml 1, codice 008646061, con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
Influpozzi Subunità - Istituto vaccinogeno Pozzi IPV S.p.a.	1 fiala ml 0,5, codice 025984079	1 fiala ml 0,5, codice 025984093	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 fiala siringa ml 0,5, codice 025984081	1 fiala siringa ml 0,5, codice 025984105 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10)	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	
Inflexal Berna - Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna - Svizzera - Rappresentato da Istituto sieroterapico Berna S.r.l.	1 flac. ml 0,5, codice 012836084	1 fiala ml 0,5, codice 012836108	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 flac. siringa ml 0,5, codice 012836096	1 flac. siringa ml 0,5, codice 012836110 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10) e confezionamento (da flacone a fiala)	Immediata (trattandosi di variazione composizione vaccino antinfluenzale)	
Begrivac 89 - Istituto Behring S.p.a.	1 fiala ml 0,5 (1 dose), codice 022143097	1 fiala ml 0,5 (1 dose), codice 022143111	Immediata (trattandosi di variazione di composizione vaccino antinfluenzale)	5-10-1990
	1 flac. ml 10 (20 dosi), codice 022143109	1 flac. ml 10 (20 dosi), codice 022143123 con variazione di composizione (utilizzazione dei seguenti ceppi: A/Singapore 6/86 (H_1N_1) mcg 10, A/Guizhou 54/89 (H_3N_2) mcg 10, B/Yamagata 16/88 mcg 10) e dizione (da 89 a 90)	Immediata (trattandosi di variazione e composizione vaccino antinfluenzale)	
Practil 21 - Organon Italia S.p.a. (ora N.V. Organon - Olanda - rappresentata da Organon Italia S.p.a.)	21 compresse, codice 025253016	21 compresse, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	12-10-1990
	63 compresse, codice 025253028	63 compresse, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Ibidroxil - Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 60/mg 125, codice 024698045	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 60/mg 125, codice immutato	1-4-1991	12-10-1990
	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 100/mg 125, codice 024698058	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 100/mg 125, codice immutato	1-4-1991	
	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 60/mg 250, codice 024698060	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 60/mg 250, codice immutato	1-4-1991	
	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 100/mg 250, codice 024698072	1 flac. polvere per scir. estemp. ml 100/mg 250, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione cellulosa, aroma lampone, albicocca e acido citrico, variazione saccarosio e aroma limone, aggiunta sodio fosfato monobasico, sodio carbossimetilcellulosa, acido silicico, aroma fragola)	1-4-1991	
Clarityn - Schering Plough S.p.a.	1 flac. ml 100 sospensione (1mg/1ml), codice 027075023	1 flac. ml 100 sospensione (1mg/1ml) con misurino, codice immutato, con variazione confezionamento (aggiunta misurino)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-10-1990
Fristamin - Lifepharma S.r.l.	flac. ml 100 sospensione, codice 027076025	flac. ml 100 sospensione con misurino, codice immutato, con variazione confezionamento (aggiunta misurino)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-10-1990
Keforal - Eli Lilly Italia S.p.a.	flac. ml 10 gocce orali, codice 022085031	flac. ml 10 gocce orali, codice immutato, con variazione eccipienti (variazione aroma di frutta, vanillina e saccarosio)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-10-1990
Glicocaf U.V. - Azienda farmaceutica italiana S.n.c.	flac. t.p. ml 40 soluz. iniett., reg. n. 25578	flac. t.p. ml 40 soluzione iniettabile, numero di registrazione immutato, con variazione eccipienti (variazione glicole propilenico, aggiunta N-N-dimetilacetamide, p-idrossibenzoato di metile, sodio metabisolfito, acqua per prepar. iniettabili)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-10-1990
Luizym - Luitpold Werk - RFT - rappr. da Luitpold S.p.a.	20 compresse, codice 012926010	20 compresse, codice 012926034	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	12-10-1990
	50 compresse, codice 012926022	30 compresse, codice 012926046 con variazione di confezione (da 50 a 30 compresse) assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	
Combizym Compositum - Luitpold Werk - RTF - rappresentata da Luitpold S.p.a.	20 confetti, codice 022610036	20 confetti, codice 022610051	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	12-10-1990
	30 confetti, codice 022610048	30 confetti, codice 022610063 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Steocin - Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.p.a.	6 flac. liof. UI 50 + 6 f. solv. ml 2, codice 027455017	6 fiale liof UI 50 + 6 f. solv. ml 2, codice 027455031	Immediata (trattandosi di variazione eccipienti e confezionamento)	12-10-1990
	5 flac. liof. UI 100 + 5 f. solv. ml 2, codice 027455029	5 fiale liof UI 100 + 5 f. solv. ml 2, codice 027455043 con variazione eccipienti (eliminazione gelatina e fenolo, aggiunta cloruro di sodio) e confezionamento (modifica da flacone a fiala per il liofilizzato)	Immediata (trattandosi di variazione eccipienti e confezionamento)	
Ferritin OTI - Istituto biologico chemioterapico ABC - S.p.a.	10 flac.ni ml 10 mg 20, codice 012238010	Pediatrico 10 flac.ni ml 10 mg 20, codice immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di dizione)	17-10-1990
	«40» 10 flac.ni ml 10 mg 40, codice 012238022	10 flac.ni ml 10 mg 40, codice immutato con dizione modificata (aggiunta dizione «pediatrico» per flac. mg 20 ed eliminazione dizione «40» per flac. mg 40)	Non indicata (trattandosi di modifica di dizione)	
Trasferimento di registrazione da Lugaresi S.r.l. a Fatro S.p.a.			Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	17-10-1990
Sulfovit U.V.	flac. ml 250 soluz. iniett. 25%, reg. n. 13331	flac. ml 250 soluz. iniett. 25%, numero di registrazione immutato		
Vitamina B12 Lugaresi U.V. .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 20108	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Antistaminico Lugaresi U.V. . .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett. 4%, reg. n. 17150	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett. 4%, numero di registrazione immutato		
	flac. t.p. ml 50 soluz. iniett. 4%, reg. n. 17150	flac. t.p. ml 50 soluz. iniett. 4%, numero di registrazione immutato		
Purgarumina U.V.	flac. ml 250 soluz. uso orale normale, reg. n. 3852	flac. ml 250 soluz. uso orale normale, numero di registrazione immutato		
	flac. ml 250 soluz. uso orale forte, reg. n. 3852/A	flac. ml 250 soluz. uso orale forte, numero di registrazione immutato		
Vitamina KC Lugaresi U.V. . .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 18513	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Vitamina AE Lugaresi U.V. . .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 18517	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Vitamina C Lugaresi U.V. . . .	flac. t.p. ml 10 soluz. iniett. forte, reg. n. 15360/1	flac. t.p. ml 10 soluz. iniett. forte, numero di registrazione immutato		
Vitamina AD3 Lugaresi U.V. .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 18516	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Vitamina A Lugaresi U.V. . . .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 18343	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Vitamina E Lugaresi U.V. . . .	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 18514	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
Vitamina B1 Lugaresi U.V. . . .	flac. t.p. ml 10 soluz. iniett., reg. n. 14889/1	flac. t.p. ml 10 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		
	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., reg. n. 14889/1	flac. t.p. ml 20 soluz. iniett., numero di registrazione immutato		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Stalcin - Farmaceutici Locatelli S.r.l.	6 flac. liof. 50 UI + 6 f. solv. ml 2, codice 027472012	6 fiale liof. 50 UI + 6 f. solv. ml 2, codice 027472036	Immediata (trattandosi di variazione eccipienti e confezionamento)	17-10-1990
	5 flac. liof. 100 UI + 5 f. solv. ml 2, codice 027472024	5 fiale liof. 100 UI + 5 f. solv. ml 2, codice 027472048 con variazione eccipienti / eliminazione gelatina e fenolo, aggiunta cloruro di sodio) e confezionamento (modifica da flacone a fiale per il liofilizzato)	Immediata (trattandosi di variazione eccipienti e confezionamento)	
Combizym - Luitpold Week - RFT - rappresentato da Luitpold S.p.a.	30 confetti, codice 007218047	20 confetti, codice 007218050, con variazione di confezione da 30 a 20 confetti (assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	6-11-1990
Murial - Italfarmaco S.p.a. . .	30 bust. g 5 gran. mg 100, codice 026641023	30 bust. g 5 gran. mg 100, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-11-1990
	30 bust. g 5 gran. mg 200, codice 026641035	30 bust. g 5 gran. mg 200, codice immutato con variazione eccipienti (per gran. mg 100: viariazione saccarosio, aroma limone, eliminazione aroma crema svizzera, aggiunta di sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa e granulato di limone; per gran. mg 200: eliminazione aroma crema svizzera, viariazione saccarosio, aggiunta di sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa e granulato di limone	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Deltafenox - Prodotti Formenti S.r.l.	gocce ml 15, codice 016308013	flac. spray ml 15 uso nasale, codice 016308025, con variazione composizione (eliminazione preduisolone e nafazolina nitrato), eccipienti e forma di presentazione (da soluzione gocce a spray) con denominazione modificata in Ribex Nasale (assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	6-11-1990
Selectin - Bristol Myers Squibb S.p.a.	10 compresse mg 20, codice 027297011	10 compresse mg 20, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-11-1990
	20 compresse mg 10, codice 027297023	20 compresse mg 10, codice immutato con variazione di confezionamento (da flacone di vetro a blister bianco opaco)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Unasyn - Pfizer italiana S.p.a.	flac. ml 100/g 5 - sospensione 5%, codice 026360065	flac. ml 100/g 5 - sospensione 5%, codice immutato, con varizione eccipienti (variazione saccarosio, aggiunta silice colloidale. fosfato sodio monobasico, eliminazione gomma xantana, idrossipropilcellulosa, sodio carbossimetilcellulosa, acido citrico)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	13-11-1990
Festal - Hoechst AG - RFT - rappresentato da Cassella med. italiana S.p.a.	50 confetti, codice 004604017	30 confetti, codice 004604031, con variazione di confezione (da 50 a 30 confetti) e confezionamento (da flacone di vetro a blister) assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	23-11-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Adesitrin - Pharma Schwarz Gmbh - RTF - Rappresentata da Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (ora Schwarz Pharma AG-RTF)	15 cerotti mg 5, codice 026068015	15 cerotti mg 5; codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	23-11-1990
	15 cerotti mg 10, codice 026068027	15 cerotti mg 10, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
Benedar - Benedetti S.r.l. (ora Prophin S.p.a.)	30 capsule mg 50, codice 025642012	30 capsule mg 50, codice 025642036	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione e modifica denominazione)	23-11-1990
	50 capsule mg 50, codice 025642024	50 capsule mg 50, codice 025642048 con denominazione modificata in Diadar	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione e modifica denominazione)	
Reolina - Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.	25 confetti, codice 002880019	30 confetti, codice 002880021, con variazione di composizione (eliminazione belladonna) e confezione (da 25 a 30 confetti (assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	23-11-1990
Tonoliver - Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a.	10 flac.ni uso orale ml 6 tipo «10.000», codice 012373027	10 flac.ni uso orale ml 6 tipo «10.000», codice 012373039, con denominazione modificata in Bicomplex	Non indicata (trattandosi di modifica denominazione)	23-11-1990
Vasodilene - Chiesi farmaceutici S.p.a.	30 compresse mg 10, codice 017466020	30 compresse mg 10, codice 017466020, con variazione eccipienti	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	23-11-1990
Ciliar - Lifepharma S.r.l. . . .	30 bust. gran. mg 200, codice 025965043	30 bust. gran. mg 200, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	26-11-1990
	30 bust. gran. mg 100, codice 025965056	30 bust. gran. mg 100, codice immutato, con variazione eccipienti (per gran. mg 100: variazione saccarosio e aroma limone, eliminazione aroma arancio, aroma di crema svizzera, aggiunta sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa e granulato di limone; per gran. mg 200: eliminazione aroma crema svizzera, variazione saccarosio, aggiunta sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa e granulato di limone	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Nodol - Farmaceutici Dal Far e Filippini S.r.l. (ora Eurofarmaco S.r.l.)	20 compresse mg 150, codice 025292020	20 compresse mg 150, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento registrazione)	26-11-1990
Pravaselect - A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.	10 compresse mg 20, codice 027309018	10 compresse mg 20, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
	20 compresse mg 10, codice 027309020	20 compresse mg 10, codice immutato con variazione confezionamento (da flac. di vetro a blister bianco opaco)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Bethacil - Fisons italchimici S.p.a.	flac. ml 100/g 5 sosp. orale - codice 026742066	flac. ml 100/g 5 sosp. orale, codice immutato con variazione eccipienti (variazione saccarosio, aggiunta silice colloidale, fosfato di sodio monobasico, eliminazione gommaxantana, idrossipropilcellulosa, sodio carbossimetilcellulosa, acido citrico)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
Calcitonina Sandoz - Sandoz S.A. - Svizzera - rappr. da Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. (ora Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.)	flac. spray ml 2 (da Vl 50 per spruzzo), codice 023704036	flac. spray ml 2 (da Vl 50 per spruzzo) con annesso tappo erogatore, codice immutato con variazione confezionamento (aggiunta tappo erogatore)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
Myalin - Dr. L. Zambeletti S.p.a. (ora Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a.)	24 compresse mg 0,25, codice 026088017	24 compresse mg 0,25, codice 026088056	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
	36 compresse mg 0,25, codice 026088029	36 compresse mg 0,25, codice 026088068	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	24 compresse mg 0,50, codice 026088031	24 compresse mg 0,50, codice 026088070 con variazione eccipienti per compresse mg 0,5 (sostituzione blu nidigotina su alluminio idrato ed E132 con E110 supportato su idrato di alluminio) con denominazione modificata in Mialin	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Essen - Roussel pharma S.p.a.	30 capsule mg 10, «Enzimatico», codice 021387030	30 capsule mg 10, codice 028009013	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	3-12-1990
	50 capsule mg 10, «Enzimatico», codice 021387042	50 capsule mg 10, codice 028009025 registrazione come prodotto a sé stante con la nuova denominazione Essen enzimatico (assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	
Essen - Roussel pharma S.p.a.	30 capsule, codice 021387016	30 capsule, codice 021387055 con denominazione modificata in Sorfan	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	3-12-1990
Trasferimento di registrazione dalla ditta estera Essex Laboratoires NV - Belgio a Schering Plough - NV - Belgio			Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	3-12-1990
Hyperstat	IV - 1 f. ml 20 mg 15/ml, codice 023370012	IV - 1 f. ml 20 mg 15/ml, codice immutato		
Viarex	aerosol g 20, codice 024789012	aerosol g 20, codice immutato		
	bomb. aerosol nasale, codice 024789024	bomb. aerosol nasale, codice immutato		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Sisomin	«50» IM/IV - 1f ml 1 mg 50, codice 023622018	«50» IM/IV - 1f ml 1 mg 50, codice immutato		
	«75» IM/IV - 1f ml 1,5 mg 75, codice 023622020	«75» IM/IV - 1f ml 1,5 mg 75, codice immutato		
	«100» IM/IV - 1f ml 2 mg 100, codice 023622032	«100» IM/IV - 1f ml 2 mg 100, codice immutato		
	«10» IM/IV - 1f ml 1 mg 10, codice 023622044	«10» IM/IV - 1f ml 1 mg 10, codice immutato		
	«20» IM/IV - 1f ml 2 mg 20, codice 023622057	«20» IM/IV - 1f ml 2 mg 10, codice immutato		
Aplaket - Schiapparelli Sealte S.r.l. (ora Rottapharm S.r.l.)	30 confetti mg 250, codice 025177027	30 confetti mg 250, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	3-12-1990
Miacalcic - Wander S.A. Svizzera rappresentata da L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a. (ora L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a.)	flac. spray ml 2 (UI 50 per spruzzo), codice 026792010	flac. spray ml 2 con tappo erogatore (UI 50 per spruzzo), codice immutato con variazione confezionamento (aggiunta tappo erogatore)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
Tad - Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a.	«300» 5 flac. liof. + 5 f solv. ml 5 IM/EV, codice 027154018	«300» 5 flac. liof. + 5 f solv. ml 3 IM/EV, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
	«300» 10 flac. liof. + 10 f solv. ml 5 IM/EV, codice 027154020	«300» 10 flac. liof. + 10 f solv. ml 3 IM/EV, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«600» 5 flac. liof. + 5 f solv. ml 6 EV, codice 027154032	«600» 5 flac. liof. + 5 f solv. ml 4 IM/EV, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«600» 10 flac. liof. + 10 f solv. ml 6 EV, codice 027154044	«600» 10 flac. liof. + 10 f solv. ml 6 IM/EV, codice immutato. Riduzione del solvente da ml 5 a ml 3 per la prep. «300» e da ml 6 a ml 4 per la prep. «600» - Estensione all'uso IM per la prep. «600»	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
C-Tard - Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. (ora Eurand International S.p.a.)	20 capsule mg 500, codice 021115011	20 capsule mg 500, codice immutato con variazione eccipienti (variazione gelatina, titanio biossido, aggiunta ossido ferro giallo, eritrosina e giallo chinolina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-12-1990
Trasferimento di registrazione dalla ditta Fatro S.p.a. alla ditta Pitman Moore S.p.a.			Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	3-12-1990
Zanil U.V.	flac. ml 300 sosp. orale, registrazione n. 24004	flac. ml 300 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
	flac. ml 1000 sosp. orale, registrazione n. 24004	flac. ml 1000 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
	flac. ml 5000 sosp. orale, registrazione n. 24004	flac. ml 5000 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
Nilzan U.V.	flac. ml 300 sosp. orale, registrazione n. 24457	flac. ml 300 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
	flac. ml 1000 sosp. orale, registrazione n. 24457	flac. ml 1000 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
	flac. ml 5000 sosp. orale, registrazione n. 24457	flac. ml 5000 sosp. orale, numero di registrazione immutata		
Nilverm U.V.	flac. ml 100 soluz. iniett., registrazione n. 24364	flac. ml 100 soluz. iniett., numero registrazione immutata		
	flac. ml 250 soluz. iniett., registrazione n. 24364	flac. ml 250 soluz. iniett., numero registrazione immutata		
	flac. ml 500 soluz. iniett., registrazione n. 24364	flac. ml 500 soluz. iniett., numero registrazione immutata		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Hibitane U.V.	6 pessari effervescenti, registrazione n. 10871	6 pessari effervescenti, numero di registrazione immutata		
	30 pessari effervescenti, registrazione n. 10871	30 pessari effervescenti, numero di registrazione immutata		
Stacillin, Schiapparelli Searle S.p.a. (ora I.S.F. S.p.a.)	flac. ml 100, ped. sosp. orale, codice 026141010	flac. ml 100, ped. sosp. orale, codice 026141109	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	15-12-1990
	12 bust. gran. mg 312,5, codice 026141022	12 bust. gran. mg 312,5, codice 026141111	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	12 compr. sol. mg 312,5, codice 026141034	12 compr. sol. mg 312,5, codice 026141123	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	12 compr. sol. mg 625, codice 026141046	12 compr. sol. mg 625, codice 026141135	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	12 compr. riv. g 1, codice 026141059	12 compr. riv. g 1, codice 026141147	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	flac. liof. mg 600 + 1 f solv. ml 10 IV, codice 026141061	flac. liof. mg 600 + 1 f solv. ml 10 IV, codice 026141150	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	flac. liof. mg 1200 + 1 f solv. ml 20 IV, codice 026141073	flac. liof. mg 1200 + 1 f solv. ml 10 IV, codice 026141162	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	flac. liof. mg 2200 IV, codice 026141085	flac. liof. mg 2200 IV, codice 026141174	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
	flac. liof. mg 500 + 1 f solv. ml 10 IV ped., codice 026141097	flac. liof. mg 500 + 1 f solv. ml 10 IV ped., codice 026141186 Con denominazione modificata in Neoduplamox	Non indicata (trattandosi modifica di denominazione)	
Tiroide Pabyrn, Amsa S.r.l.	50 compresse mg 33, codice 005417011	50 compresse mg 33, codice 005417035	È confermato il divieto di commercializzazione stabilito con D.M. n. 207/S	15-12-1990
	25 compresse mg 125, codice 005417023	25 compresse mg 125, codice 005417047	È confermato il divieto di commercializzazione stabilito con D.M. n. 207/S	
Turbocalcin spray, I.S.F. S.p.a.	flac. erog. sol. end. 20 UMRC, codice 027177017	flac. erog. sol. end. 20 UMRC, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
	flac. erog. sol. end. 40 UMRC, codice 027177029	flac. erog. sol. end. 40 UMRC, codice immutato con variazione forma di presentazione (da flacone da assemblare prima dell'uso a flacone pronto per l'uso)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Carbicalcin spray, Smith Kline e French S.p.a.	flac. erog. sol. end. 20 UMRC, codice 027180013	flac. erog. sol. end. 20 UMRC, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
	flac. erog. sol. end. 40 UMRC, codice 027180025	flac. erog. sol. end. 40 UMRC, codice immutato con variazione forma di presentazione (da flacone da assemblare prima dell'uso a flacone pronto per l'uso)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Croneparina - Mediolanum Farmaceutici S.r.l. (ora Chemil Farmaceutici S.r.l.)	10 f 5000 U 0,2 ml, codice 023645094	10 f 5000 U,0,2 ml, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	21-12-1990
	10 f 12500 U,0,5 ml, codice 023645106	10 f 12500 U 0,5 ml, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
	10 f sir. 5000 U,0,2 ml, codice 023645157	10 f sir. 5000 U 0,2 ml, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
	10 f sir. 12500 U 0,5 ml, codice 023645171	10 f sir. 12500 U,0,5 ml, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
Sanifer - Esseti S.a.s.	«Complex» 10 flac. ml 10 soluz. orale, codice 024777068	10 flaconi ml 10 soluz. orale, codice 028065011 Registrazione come prodotto a se stante con la nuova denominazione Ferritina Complex con variazione composizione (aumento di vit. B12). Assegnazione qualifica farmaco di automedicazione.	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	21-12-1990
Mag 2 - Lirca Synthelabo S.r.l.	20 flac. orali ml 10, codice 025519024	20 flac. orali ml 10, codice 025519036, con variazione eccipienti (sostituzione succo di arancia e aroma mandarino con aroma di arancia)	1-7-1991	21-12-1990
Ultracain DS - Hoechst AG-RFT, rappresentate da Hoechst Italia sud S.p.a. (ora rappresentate da Novaxa S.p.a.)	100 tubofiale ml 1,7, codice 026206019	100 tubofiale ml 1,7, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
	100 tubofiale ml 1,7 forte, codice 026206045	100 tubofiale ml 1,7, codice immutato, con variazione eccipienti (eliminazione metile-p-idrossibenzoato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Gel Broncocaf U.V. - Farmaceutici Gellini S.p.a.	flac. monodose t.p. ml 20, registrazione n. 24882	flac. monodose t.p. ml 20, numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
	flac. monodose t.p. ml 50, registrazione n. 24882	flac. monodose t.p. ml 50, numero di registrazione immutato con variazione eccipienti (aggiunta n-metil-2-pirroldone e acido borico)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Trental - Albert Farma S.p.a.	«400» 30 confetti, codice 22863056	30 compresse rivestite, codice immutato, con variazione eccipienti e conseguente modifica del rivestimento da confetto (compressa con rivestimento zuccherino) a compressa rivestita (compressa con rivestimento filmogeno)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
Actiderm - Wellcome Italia S.p.a.	tubo g 10 crema, codice 021351022	tubo g 10 crema, codice 021351034, con denominazione modificata in Acticort	Non indicata (trattandosi modifica denominazione)	21-12-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Lisomucil - Lirca Synthelabo S.r.l.	20 bust. gran. g 1,5, codice 023185073	20 bust. gran. g 1,5, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione glicina, sodio carbonato, sodio saccarinato, aroma arancia, aroma limone, aroma gin-fizz e saccarosio, aggiunta sorbitolo, monopalmitato di saccarosio, aroma mandarino, idrossipropilmetilcellulosa, aspartame e colorante giallo arancio)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
Diprivan - Imperial Chemical industries - ICI Pharmaceuticals - Inghilterra - rappresentata da ICI Italia S.p.a. - ICI pharma div. farmaceutici (ora ICI Italia S.p.a.-ICI Pharma div. farmaceutici)	5 f. ml 20 emuls. EV, codice 026114013	5 f. ml 20 emuls. EV, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	21-12-1990
	flac. ml 50 emuls. EV, codice 026114025	flac. ml 50 emuls. EV, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	
Osteotonina - A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.	flac. ml 2 soluz. spray nasale, codice 025213036	flac. ml 2 sol. spray nasale con erogatore aggregato, codice immutato con variazione confezionamento (da flac. con erogatore aggregato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	22-12-1990
Stafusid - Italfarmaco S.p.a. (ora prodotti Formenti S.r.l.)	8 confetti mg 250, codice 025214014	8 confetti mg 250, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	22-12-1990
Glucantim - Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (Rhone Poulenc Pharma Italia S.p.a.)	5 fiale ml 5, codice 001801012	5 fiale ml 5, codice immutato con variazione eccipienti (variazione sodio solfato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-12-1990
Glicero Valerovit - Italfarmaco S.p.a.	flac. sciroppo ml 150, codice 003803083	flac. sciroppo ml 150, codice 003803119 con variazione eccipienti (aggiunta propile-p-idrossibenzoato)	1-7-1991	22-12-1990
Lenirit - Glaxo Allen S.p.a. (ora Bonomelli S.p.a.)	tubo g 20 crema dermotologica, codice 025869013	tubo g 20 crema dermatologica, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento registrazione)	22-12-1990

Limitazione di impiego ad ospedali, case di cura, cliniche e centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiature N.M.R. anziché ad ospedali, case di cura e cliniche specializzate:

Magnevist - Schering AG-RFT - rappresentata da Schering S.p.a.

flac. ml 20 uso endovenoso, codice 027074018 - decreto ministeriale 21 dicembre 1990.

La decorrenza del divieto di vendita della specialità medicinale Senodin ANN - Squibb S.p.a. (flac ml 200 sciroppo, codice 008143012) già procrastinata al 1° ottobre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 19 ottobre 1990) è ulteriormente procrastinata al 1° gennaio 1991.

91A0973

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova a conseguire due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato consistente nella somma di L. 10.000.000 in titoli di Stato, disposto dalla sig.ra Carmela Ottaggio vedova Ferrari con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Stamigna, notaio in Genova, numero di repertorio 71454/3541.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un sesto del valore di un immobile sito in Busalla, via L.N. Malerba n. 22, del periziato valore di L. 18.000.000, disposto dalla sig.ra Andreina Cariani con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Rosa Voiello, notaio in Genova, numero di repertorio 7086/31145.

91A0997

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Monte Grappa n. 2, del periziato valore di L. 156.000.000, disposto dalla sig.ra Elena Beretta con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Masini, notaio in Milano, numero di repertorio 63139.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Lucia Cipollina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alfonso Monda, notaio in Giugliano in Campania (Napoli), numero di repertorio 32904.

91A0998

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, con sede in Bologna, via Albertoni n. 15, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Gaetana Sivelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ottavio Ferrando, notaio in Genova, numero di repertorio 94484/29487.

91A1001

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità, consistente in un quarto dell'intero asse ereditario, ammontante a circa L. 200.000.000, disposta dalla sig.ra Felicina Rolla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Andrea Porcile, notaio in Genova, numero di repertorio 15644.

91A1000

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto dal sig. Ivo Da Fano con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gennaro Meltieri, notaio in Settimo Torinese, numero di repertorio 34903.

91A0999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Azienda speciale per l'aeroporto di Catania

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1991, registro n. 2 Industria, foglio n. 246, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Azienda speciale per l'aeroporto di Catania e ne è stato approvato lo statuto, composto di diciassette articoli, vistato dal Ministro proponente.

91A0996

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 26 febbraio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	282
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.140
Gasolio agricoltura	»	412
Petrolio agricoltura	»	401
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.078	1.083	1.088	1.093	1.098
Petrolio (*)	»	803	808	813	818	823
Olio comb.le fluido	L./kg	604	609	614	619	624

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A1037

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° marzo 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quattordicesima cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1990/febbraio 1991 del prestito obbligazionario 1984/1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di dicembre 1990 e gennaio 1991 è risultato pari all'11,991%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di dicembre 1990 e gennaio 1991, è risultato pari all'11,389%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'equivalente al tasso semestrale del 5,75%.

Comunque, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre marzo 1991/agosto 1991 scadenza 1° settembre 1991, cedola n. 15, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quindicesimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dello 0,75%, pari alla differenza tra il rendimento semestrale della quindicesima cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti (- 9,20%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 9,95%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati fino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N. B. - I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

91A0987

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Maia» in recipienti di vetro e di PET

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1257 del 24 ottobre 1990, la società «Fonti Maia» è stata autorizzata alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Maia» sia del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, sia del tipo addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua sarà posta in vendita nei recipienti di vetro da cc 920 e cc 450 e nei recipienti in PET da cc 1500 e cc 2000.

91A1002

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruttori friulani - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 341 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha disposto, la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Costruttori friulani - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 20 dicembre 1983 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore, l'avv. Maurizio Folisi, con studio in Udine, via Duino, 1/4.

91A1003

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria *LO BUE*
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 9 0 9 1 *

L. 1.200